

Il c.d. Correttivo Cartabia

5° parte - modifiche nel procedimento d'ingiunzione

Principali modifiche nel procedimento d'ingiunzione

- Ampliata espressamente la definizione di prova scritta, che comprende ora gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie tenute con mezzi informatici nel rispetto della legge e le fatture elettroniche;
- introdotta la possibilità di anticipare la decisione sulla concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c.

Libro IV – dei procedimenti speciali

Capo I – del procedimento di ingiunzione

- Art. 634 (Prova scritta): al secondo comma quando si parla di estratti autentici delle scritture contabili, è stato soppresso il richiamo alle fatture bollate e vidimate ed è stato aggiunto che costituiscono prove anche gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, **purché tenute, anche con strumenti informatici**, nel rispetto delle norme di legge. **Costituiscono prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio** istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze.
- Art. 638 (Forma della domanda e deposito): al primo comma tra gli elementi che deve contenere la domanda d'ingiunzione è stato aggiunto **il richiamo all'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di domicilio digitale speciale**. Il secondo e il terzo comma sono stati soppressi ed è stato aggiunto un comma che prevede, in caso di mancanza delle indicazioni di cui al primo comma, che **le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis** e un ultimo comma che prevede che il ricorso deve essere depositato insieme ai documenti, senza più alcun riferimento alla cancelleria.

- Art. 645 (Opposizione): l'articolo è stato completamente soppresso e sostituito dal seguente "L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L'atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il decreto affinché il cancelliere ne prenda nota. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito. Quando si svolge nelle forme del rito ordinario l'anticipazione di cui all'art. 163-bis, secondo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire."
- Art. 648 (Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione): è stato aggiunto un terzo comma che prevede come, alla presenza di ragioni d'urgenza che devono essere specificamente dettagliate nell'istanza ex art. 648, la parte istante può chiedere al giudice l'anticipazione, prima dell'udienza di comparizione, della decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione. In tal caso, il giudice, sentite le parti, dovrà provvedere con ordinanza non impugnabile.
- Art. 654 (Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione): al primo comma sono state soppresse le parole "scritte in calce all'originale del decreto d'ingiunzione".

Capo II – Del procedimento per convalida di sfratto

- Art. 658 (Intimazione di sfratto per morosità): al primo comma è stata precisata la possibilità per il locatore di intimare non solo al conduttore ma anche **all'affittuario di azienda, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono** lo sfratto con le modalità di cui all'art. 657.
- Art. 660 (Forma dell'intimazione): il secondo comma è stato soppresso e sostituito dal seguente: **"Il locatore può indicare nell'atto un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio gli sono notificati presso il procuratore costituito."** Al terzo comma è stata aggiunta la possibilità per il convenuto, se sussistono i presupposti di legge, di **presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato**. Al quinto comma è stato soppresso il richiamo alla cancelleria.
- Art. 664 (Pagamento dei canoni): al secondo comma è stato soppresso il richiamo alla cancelleria ed è previsto **che il decreto deve essere conservato nel fascicolo d'ufficio unitamente a una copia dell'atto di intimazione**.

Per informazioni e
approfondimenti



UggettiMaccarone
Via Sant'Orsola, 10/e - 24122 Bergamo
tel. 035.246545 - fax 035.246583

www.uggettimaccarone.it